

Pregledni znanstveni članek/Article (1.02)

Bogoslovni vestnik/Theological Quarterly 84 (2024) 2, 305—316

Besedilo prejeto/Received:09/2023; sprejeto/Accepted:09/2024

UDK/UDC: 930.25(4-15)"15"

27-74:930.25

DOI: 10.34291/BV2024/02/Milotic

© 2024 Milotić et al., CC BY 4.0

Ivan Milotić e Ivan Obadić

Nascita degli archivi pubblici nell'intreccio tra diritto civile e canonico nel XVI secolo

Birth of Public Archives in the Intertwining of Civil and Canon Law in the 16th Century

Rojstvo javnih arhivov v prepletu civilnega in kanonskega prava v 16. stoletju

Riassunto: L'introduzione dell'obbligo nello Stato Pontificio nel 1588 con la costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» che ogni città debba avere un archivio pubblico non è solo un mero e immediato risultato di un atto giuridico del sommo sacerdote romano, ma un evento che ha il significato di una svolta nella storia dell'Occidente. Per il suo principio e significato concettuale e come una sorta di origine dell'attività archivistica pubblica organizzata, questo atto è rimasto pienamente attuale fino ad oggi, con molti adattamenti e cambiamenti. Questo atto riflette l'epoca in cui è stato creato e una serie di contesti (sociali, politici, economici, culturali, ecc.), ma è anche una tensione all'universalismo, alla standardizzazione, alla routinizzazione e alla definizione giuridica delle azioni archivistiche e processi al fine di preservare il materiale e come sarebbe sempre disponibile e facilmente ricercabile in caso di necessità. Questo articolo presenta un'analisi delle determinanti fondamentali della costituzione della «*Sollicitudo pastoralis officii*», ma anche delle forze, delle sfide e dei contesti per i quali essa venne adottata in quel contenuto e proprio alla fine del XVI secolo. secolo come parte dell'allora cosiddetto Le riforme sistine del sommo sacerdote romano Sisto V.

Parole chiave: Sisto V, Stato Pontificio, archivi pubblici, materiale archivistico, notai, notaio di diritto romano-canonico

Abstract: The introduction of the obligation in the Papal State in 1588 by the constitution "*Sollicitudo pastoralis officii*" that every city must have a public archive is not just a mere and immediate result of a legal act of the Roman pope but an event that has the significance of a turning point in the history of the West. Due to its principle and conceptual meaning and as a kind of origin of organized

public archival activity, this act will remain thoroughly present to this day, with many adjustments and changes. This act is a reflection of the time in which it was created and its social, political, economic, cultural, and other contexts as well as the drive for universalism, standardization, routinization, and legal definition of archival actions and processes in order to preserve the archival material so it would always be available and easily searchable when the need arises. This article analyses the basic determinants of the constitution of the “*Solicitudo pastoralis officii*” and the forces, challenges, and contexts due to which it was adopted in that content and precisely at the end of the 16th century as part of the then so-called Sistine reforms of the Roman high priest Sixtus V.

Keywords: Sixtus V, Papal State, public archives, archival material, notaries, notary Roman-canonical law

Povzetek: Uvedba obveznosti, da mora vsako mesto imeti javni arhiv, s konstitucijo „*Solicitudo pastoralis officii*“ v Papeški državi leta 1588 ni le običajna in neposredna posledica papeževskega pravnega akta, temveč prelomnica v zgodovini Zahoda. S svojim načelnim in konceptualnim pomenom – kot nekakšen izvor organizirane javne arhivske dejavnosti – je ta akt (s številnimi prilagoditvami in spremembami) izrazil prisoten vse do danes. Je sicer odraz časa, v katerem je nastal, njegovega družbenega, političnega, gospodarskega, kulturnega in drugih kontekstov in težnje po univerzalnosti, standardizaciji, rutinizaciji ter pravni opredelitvi arhivskih dejanj in postopkov. Cilj je bil arhivsko gradivo ohraniti tako, da bi bilo vedno na voljo in bi bilo v njem po potrebi mogoče preprosto iskati. Prispevek analizira osnovne determinante konstituiranja „*Solicitudo pastoralis officii*“ ter silnice, izzive in okvir, zaradi katerih je bil sprejet s tako vsebino in natanko ob koncu 16. stoletja – kot del t. i. sikstinskih reform papeža Siksta V.

Ključne besede: Sikst V., Papeška država, javni arhivi, arhivsko gradivo, notarji, rimsko kanonično notarsko pravo

1. Introduzione

La costituzione «*Solicitudo pastoralis officii del 1588*» (Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum 1865; Duca e Familia 1966, 19–25) è un atto noto e ben studiato del Romano Pontefice (Grisar 1964, 251–300). Sebbene sia andata incontro a notevoli modifiche e aggiornamenti, anche subito dopo il pontificato di Sisto V che la emanò, realizzate attraverso l’edizione di numerosi *bandi* rivolti alla documentazione, il suo valore (concettuale) fondamentale e il suo significato di pietra miliare si riflettono fortemente ancora oggi (Friedrich 2011, 443–444; Pittella 2019, 1–2). Benché nel 1588 fosse in senso territoriale piuttosto ristretto e rivolto esclusivamente allo Stato Pontificio, l’imperativo della Costituzione di fondare archivi pubblici in ogni luogo e di conservare i documenti notarili istituzionali negli archivi pubblici ebbe effetti di vasta portata.

Inoltre, cosa essenziale, prescriveva il controllo sulla tenuta dei registri e degli archivi pubblici che dovevano essere fondati, prescriveva un notevole grado di standardizzazione e, infine, sanciva l'obbligo di depositare una volta all'anno il materiale archivistico negli archivi pubblici, obbligo che era rivolto ai notai locali. La Costituzione introdusse una standardizzazione delle scritture e dell'organizzazione delle procedure archivistiche che dovevano essere eseguite rigorosamente, con molta cura, abilità e routine, e quasi senza spazio per deviazioni. Pochi mesi prima, il 20 maggio 1588, Sisto V produsse anche un atto con il quale chiedeva a tutti i monasteri di inviare gli inventari e le chiese pertinenti agli archivi dei monasteri centrali di Roma (Duca e Familia 1966, 14–25).

La Costituzione è stata oggetto di numerose critiche nei secoli successivi, che hanno portato necessariamente a molti cambiamenti, adattamenti e rimodellamenti. Tuttavia, l'idea, il concetto e i principi della «*Sollicitudo pastoralis officii*» del 1588 sono rimasti inalterati e non sono mai stati svalutati. In questo articolo si vuole brevemente e precisamente analizzare non solo la Costituzione, ma anche i fattori che hanno determinato e condizionato la sua origine, e soprattutto il contesto sociale-politico e giuridico dell'epoca che ha dato l'impulso al Pontefice Romano per la sua edizione. Perciò in questo articolo prima si descrive la sostanza normativa più importante della Costituzione, e dopo si analizza il contesto sopraddetto. L'intento di questa breve panoramica è quello di fornire una contestualizzazione affidabile della costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» del 1588 non solo dal punto di vista delle imprese e dell'amministrazione, ma nel complesso, tenendo conto di chi fossero i notai dell'epoca e di quali fossero le sfide per la conservazione e la custodia dei materiali archivistici.

2. Problemi archivistici dell'epoca e la normativa essenziale della Costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» del 1588

L'Occidente conosceva la tenuta dei registri archivistici (e degli archivi) molto prima del 1588 (*Justiniani Novellae*, No 73; *Basilicai* 22.4.7. Cowie Brown 1936, 9ff; Saradi 1999, 4–8; Amelotti 1975, 24; Meyer 2000). Sappiamo che certamente la Costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» del 1588 perciò non ha inventato l'idea di archivio o di archivio notarile (Nussdorfer 2016, 71). Non ha nemmeno inventato l'idea che i documenti importanti dovessero essere conservati da un ente pubblico separato (e specifico). Sebbene la Chiesa abbia avuto un ruolo significativo nella produzione degli scritti pubblici e degli atti ufficiali nel Medioevo, il Romano Pontefice e la Curia Romana non hanno dato il dinamismo decisivo al primo sviluppo e alla diffusione dei notai in Italia e non hanno guidato un primo processo riguardante la tenuta dei registri e archivi.

La Costituzione stessa non era una necessità per la città di Roma o per le grandi e più illustri città dello Stato Pontificio dell'epoca. Le pratiche di queste città, per quanto riguarda la tenuta dei registri e degli archivi pubblici, erano già da pri-

ma abbastanza vicine alla formulazione della Costituzione. In Occidente, soprattutto nelle ex capitali imperiali romane dell'Italia settentrionale, le antiche tradizioni scritturistiche coltivavano una tradizione di scribi, compilatori, redattori, ecc. (Steinhoff 1976, 1–2; 28; 116).

Indipendentemente dai drammatici cambiamenti territoriali e politici della società occidentale, essi hanno costituito una continuità a partire dall'epoca di Giustiniano. La transizione e la coltivazione permanente delle pratiche notarili dall'antichità in queste città è un punto chiave nel lungo processo storico dello sviluppo del notariato. Molte di quelle città o dei paesi più illustri conoscevano la tenuta dei registri pubblici già prima del 1588. Tuttavia, mancavano di procedure e routine dettagliate per la gestione dei materiali d'archivio. Non sorprende che, prima del 1588, la gestione dei documenti scritti e la tenuta dei registri fosse una questione che dipendeva esclusivamente dai regimi legali locali. Inoltre, dipendeva dalla percezione delle città e dei comuni circa l'utilità (economica, politica) di avere i documenti scritti adeguatamente depositati e conservati. In alcune illustri città italiane dell'Alto Medioevo, le autorità pubbliche potevano intervenire nella tenuta dei registri perché da questa dipendeva strettamente la loro esistenza.

I centri finanziari e commerciali e i grandi porti facevano affidamento sulla certezza delle transazioni giuridiche e sulla stabilità delle loro conseguenze, che erano strettamente associate alla tenuta dei registri sicura e affidabile. Per questo introdussero la sorveglianza della tenuta dei registri da parte delle autorità pubbliche o talvolta (anche se in via eccezionale) fondarono l'archivio pubblico centrale della città. M. Friedrich sostiene che Bologna, dopo il 1265, o Trieste, dopo il 1322, ordinarono la pubblica registrazione di tutti gli atti notarili, e che le autorità genovesi nel 1304 affidarono ai notai la vigilanza sulla tenuta dei registri, oppure che le autorità stesse potessero provvedere e organizzare gli archivi dei documenti notarili (Friedrich 2011, 445; Tamba 1998, 190 [per Trieste]; 199–257 [per Bologna]; Costamagna 1990, 7–20 [per Genova]). La Chiesa conosceva già da prima due modelli (o approcci) che in sostanza erano del tutto contrastanti pur essendo complementari. Per diversi decenni i due modelli furono applicati contemporaneamente con l'unico obiettivo di evitare che gli scritti depositati negli archivi venissero contraffatti, alterati o maltrattati (Pittella 2019, 1–2).

Le città di Roma e Bologna erano esentate dalla portata normativa della Costituzione perché all'interno dei confini delle loro città avevano già da prima un servizio pubblico di archiviazione organizzato e stabile. Poiché la Costituzione del 1588 non si rivolgeva a Roma e Bologna, ciascuna delle due città conservò un proprio (unico) archivio pubblico dove furono depositati tutti gli scritti. Entrambi questi archivi erano frammentati nella loro struttura in depositi di media e piccola entità, ciascuno appartenente a un singolo studio notarile o ad alcun compilatore presente in città. Nella città di Roma nel 1580 le leggi civili richiedevano esclusivamente forme notarili scritte di contratti o altre transazioni riguardanti beni, e che fossero annualmente riunite in un protocollo in cui ogni pagina aveva un proprio numero (Nussdorfer 2009, 85–89). Nella città di Roma fu solo nel 1625 che un pontefice romano (Urbano VIII) impose il concetto di archivio pubblico –

che denominò Archivio Urbano. In tal modo abolì le differenze tra la Curia, i Capitolini e gli altri notai dell'Urbe e i trattamenti sostanzialmente diversi che questi ultimi avevano dal punto di vista delle loro deposizioni nell'archivio e della tenuta dei loro atti (Nussdorfer 2016, 78).

Tale modello di archiviazione contrastava notevolmente con quello introdotto con la Costituzione del 1588, che prevedeva la creazione di una rete di archivi minori nei comuni provinciali al tempo stesso sottoposti all'autorità centrale. Questi dovevano essere fondati e, inoltre, standardizzati nel loro lavoro e nelle loro pratiche, e soprattutto sottoposti permanentemente al controllo centrale delle massime autorità dello Stato Pontificio (Giorgi et al. 2012, 37–122; Verdi 2005, 427–464).

La Costituzione si rivolgeva, in realtà, soprattutto ai piccoli comuni e alle città delle province, ove il lavoro notarile si svolgeva anche con notevole intensità, ma che tuttavia non avevano tutte, o almeno non avevano, pratiche e procedure adeguate per la tenuta dei registri pubblici e l'archiviazione sotto gli auspici delle autorità pubbliche. La Costituzione ha rimodellato in modo considerevole e fondamentale la natura e le funzioni di quelle esistenti nel territorio dello Stato Pontificio, e ha promosso con forza la necessità della permanenza della documentazione sotto la tutela delle autorità pubbliche e in strutture pubbliche. Questo sembra essere l'obiettivo più essenziale della Costituzione, poiché impediva la perdita degli atti che i notai conservavano nei loro depositi privati nei casi in cui gli uffici notarili cessassero d'esistere, o quando un altro notaio succedeva ad un certo notaio ed al suo ufficio, o, ancora, quando una persona abbandonava l'ufficio notarile. L'intenzione del Pontefice era quella di far fronte alle improvvisazioni ed ai modi di tenere i registri senza routine formalizzate.

Sostanzialmente, la costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» del 1588 riguarda l'amministrazione e il lavoro amministrativo della documentazione ufficiale (pubblica). All'epoca, e all'interno dello Stato Pontificio, la tenuta dei registri si riferiva notevolmente (e prevalentemente) ai materiali prodotti dai notai. Il regolamento amministrativo e il linguaggio della «*Sollicitudo pastoralis officii*» non rivelano con maggiore precisione il contesto reale, i fattori e le ragioni che stavano dietro all'atto. La costituzione non rivela i fattori per i quali fu promulgata e, più specificamente, per i quali Papa Sisto V, esattamente alla fine degli anni '80 del XVI secolo, ebbe l'idea della sua promulgazione.

Le transazioni commerciali e gli interessi del commercio dell'epoca in Italia sono spesso affrontati nella letteratura come le ragioni principali e il contesto per la promulgazione delle Costituzioni. Markus Friedrich sottolinea che la politica archivistica di Sisto V fu intesa come un contributo chiave al progetto più ampio: un governo buono ed efficace richiedeva archivi ben ordinati. La capacità di garantire la giustizia e di proteggere i contratti. Aggiunge che gli archivi ostacolavano le frodi e proteggevano il «commercio» tra il popolo. Friedrich, inoltre, ha fatto un'affermazione ancor più cruciale per l'argomento di questo lavoro, dicendo che gli archivi notarili erano considerati strumenti particolarmente efficaci per proteggere i deboli, soprattutto gli «orfani», le «vedove» e la Chiesa. Con questo ci

avviciniamo al diritto, che è rilevante poiché il diritto, i negozi giuridici e, in ultima analisi, le procedure legali di quel tempo che si svolgevano nei comuni, nelle città e nei paesi italiani furono fattori decisivi che condizionarono la «*Sollicitudo pastoralis officii*» e ne costituirono il contesto (Friedrich 2011, 445–446).

3. Costituzione «*Sollicitudo pastoralis officii*» e pratiche notarili dell'epoca

Prima dell'epoca moderna, in effetti, l'Europa non conosceva un concetto universale e uniforme di notaio. Anche nel XVI secolo le pratiche notarili variavano notevolmente, il che si rifletteva nella nomenclatura, nei tipi di notai che differivano enormemente, nei diversi requisiti di formazione dei notai, nelle basi giuridiche e nelle persone che li nominavano, nelle attività che potevano svolgere e – soprattutto – nel valore probatorio dei documenti che producevano. Se si analizza la professione dal punto di vista di una scala che si estende tra due estremi concettuali – il tecnico a un'estremità e il notaio pubblico all'altra – si può concludere che ci sono molti livelli diversi in questa scala, che riflettono una notevole diversità. La diversità è modellata dai fattori precedentemente menzionati e può essere chiaramente rintracciata nel vasto numero di documenti prodotti quotidianamente a partire dal XII secolo in ogni angolo d'Europa, la maggior parte dei quali di provenienza notarile (Brundage 2008, 394; Meyer 2000, 72–86; 330, 331; 501).

I notai impiegati dalla Chiesa o dalla burocrazia imperiale non potevano produrre essi stessi un documento pubblico, poiché in entrambi i casi era necessaria la *corroboratio* d'una cancelleria. Era la *corroboratio* stessa, anziché l'attività notarile, a conferire al documento effetto legale e *fides publica*. Queste due pratiche analoghe (qui specificamente legate all'attività notarile ed evidentemente riscontrabili nella diplomazia medievale), ciascuna nel proprio ambito (spirituale e civile), hanno molto in comune con il problema delle investiture (Santifaller 1976, 29; Hunyadi 2003, 25–35).

Le città-stato dell'Europa medievale che ottennero l'autonomia comunale svilupparono spesso un concetto di notaio autonomo e autoreferenziale, che portava le caratteristiche distintive di ogni particolare località. Dal momento che non esisteva un concetto notarile uniforme e le città-stato potevano emanare autonomamente le proprie norme sui notai e concedere loro specifiche autorizzazioni notarili, i ruoli e le funzioni dei notai variavano enormemente da luogo a luogo. Nella maggior parte dei casi era una questione di disposizioni e autorizzazioni statutarie comunali se un notaio era solo un tecnico, o un notaio a tempo parziale, o un notaio pubblico autorizzato, o era insignito della (massima) autorità imperiale, o aveva poteri per i quali potesse venir qualificato come notaio pubblico (Milotić 2018, 410).

Non esclusivamente, ma nella maggior parte dei casi, il loro ruolo in queste circostanze non era altro che quello di fornire registrazioni o prove scritte e, occa-

sionalmente, di produrre un documento di un evento che sarebbe stato poi confermato dalle autorità pubbliche. Questa visione delle funzioni e dei ruoli esclusivamente «documentatori» dei notai può essere riaffermata se si analizzano gli atti ufficiali di autorizzazione e gli elenchi dei notai autorizzati (*matricula*) nelle città-stato italiane medievali che rappresentano un nucleo dell'attività notarile nel Medioevo: ad esempio, Trieste, Bologna, Milano e Piemonte (Berengo 1976–1977, 73), Padova e Lucca (Brundage 2008, 401–402), Firenze (Friedrich 2011, 445; Biscione 1994, 859–861) ecc. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente alla produzione di documenti. Anche i requisiti ed i prerequisiti che una persona avrebbe dovuto soddisfare per ricevere tale autorizzazione notarile (conoscenza del latino, calligrafia, abilità notarile, ecc.) suggeriscono che le loro funzioni ed i loro ruoli si riferissero esclusivamente all'attività scritturistica, e a nessun'altra. Si trattava di specialisti che conoscevano le tecniche di scrittura e di composizione dei documenti.

L'importanza del documento non dipendeva da qualifiche giuridiche. Non dipendeva nemmeno dall'attività degli scribi, che quasi mai godevano a priori della *fides publica*. Nella maggior parte dei casi, dipendeva unicamente dal fatto che fosse stato redatto per iscritto (utilizzando la parola scritta) e che fosse stato realizzato su un supporto permanente. A prescindere dal contenuto e dal contesto giuridico, il valore dei documenti si basava sul puro fatto che esistessero in un mondo di analfabetismo prevalente e di sostanziale mancanza di conoscenze evolute. Anche se, trattandosi di un documento scritto, i suoi ruoli e le sue funzioni non erano istantanei. La realizzazione della loro formulazione richiedeva di solito un certo tempo, a volte anche un tempo lungo o indefinito. Alcuni documenti, ad esempio tutte le disposizioni fatte *mortis causa* (che erano tutte prodotte da notai), dovevano essere conservati da qualche parte in modo da essere adeguatamente depositati, custoditi e facilmente ritrovati al momento del decesso. La prova delle successioni universali o singolari in diverse transazioni (riguardanti contratti, sedimenti, tutti i tipi di diritti di proprietà), la successione e la continuità delle persone giuridiche dipendevano sostanzialmente dalla tenuta dei registri. In tali circostanze, la tenuta dei registri doveva essere affidabile, non doveva dipendere dalla persona di un singolo notaio e dal suo ufficio (egli poteva morire, l'ufficio poteva cessare, l'ufficio poteva essere succeduto da un'altra persona, ecc.).

4. Produzione di documenti nel XVI secolo – l'impulso essenziale per la fondazione di archivi pubblici

Diversi fattori hanno indotto un notevole aumento della produzione di documenti. Ad esempio, la transizione dal Medioevo, l'ottimismo dopo la Battaglia di Lepanto (e la certezza che essa portò per il commercio e le imprese di ogni tipo in Occidente), il passaggio permanente della popolazione dal Mediterraneo orientale prima degli Ottomani, il culmine del Rinascimento, l'affermazione della cultura della parola scritta a metà del XVI secolo, ecc.

Tutti questi eventi rappresentano il contesto in cui Sisto V promulgò la Costituzione. La politica archivistica di Sisto V dovrebbe essere intesa come parte di un programma ancora più ampio, non solo come romano pontefice in ambito spirituale, ma anche come sovrano civile dello Stato Pontificio. Una delle preoccupazioni principali di Sisto V era ottimizzare il governo e l'amministrazione, per garantire giustizia e certezza giuridica a tutti i tipi di imprese e transazioni legali. In tale agenda la fondazione degli archivi, la loro istituzionalizzazione, la previsione di procedure e compiti archivistici dovrebbero essere fortemente apprezzati in un senso molto più ampio. Gli archivi pubblici erano percepiti non solo come un obiettivo della sua politica, ma soprattutto come un mezzo per un governo regolare e giusto (Friedrich 2011, 445–446).

L'aumento è stato indotto anche dalle richieste dei tribunali, dei giudici e dei trattati di procedura che richiedevano che il materiale giudiziario fosse consegnato e le procedure eseguite e registrate in forma scritta. Il continuo aumento del numero di documenti è stato riaffermato dalla procedura romano-canonica che privilegiava la prova scritta come unico mezzo con cui un fatto rilevante avrebbe potuto essere provato in modo affidabile e inoppugnabile (*probatio plena*), e allo stesso tempo dalla diminuzione del valore della testimonianza orale (Gouron 2000, 84).

Una linea di sviluppo separata dei ruoli e delle funzioni dei notai esisteva nella burocrazia della Chiesa. Alla fine del XII secolo, Papa Alessandro III, nella sua lettera al vescovo Roger di Worcester, descrisse il fenomeno *instrumentum in formam publicam*. Egli dichiarò che i documenti prodotti dal notaio con autorità pubblica (*manum publicam*) avevano valore probatorio se erano stati preparati da lui stesso e autenticati dal suo segno personale (*sigillum authenticum*). Questo punto di vista fu riaffermato nel 1199 da Papa Innocenzo III. La dichiarazione di Alessandro III che i documenti notarili godevano di piena fiducia divenne un punto di riferimento per la dottrina. Dal punto di vista procedurale del suo valore probatorio, ciò significa che tale documento fa piena prova (*probatio plena*) e che la sua autenticità poteva essere contestata solo ricorrendo a mezzi legali e a prove che suggerissero che il suo contenuto fosse falso (Nörr 2012, 153). Il ruolo dei notai in tali circostanze non era altro che quello di fornire registrazioni o prove scritte e, occasionalmente, produrre un documento di un evento, che sarebbe poi stato corroborato dalle autorità pubbliche (G. Durantis, *Speculum iudiciale*, 1.4 *De teste* §7.2; Wolf 1976, 508–509).

Le considerazioni di Alessandro III sui notai furono espresse con riferimento ai procedimenti giudiziari e all'onere della prova. E così anche nel IV Concilio Lateranense del 1215, quando il Concilio promulgò l'importante canone processuale *Quoniam contra falsam* (canone n. 38), che evidentemente mutuava il linguaggio e le norme da precedenti decretali. Il canone prescriveva il requisito giuridicamente vincolante di redigere registrazioni scritte dei procedimenti giudiziari. Papa Innocenzo III fece dichiarazioni analoghe nella decretale dell'anno successivo (1216). Nei tribunali ecclesiastici il giudice era obbligato a tenere un registro scritto dei procedimenti giudiziari, impiegando un titolare di una carica pubblica o due uomini. Questi atti giuridici introdussero nel processo romano-canonico la figura

dello scrittore giudiziario (*scriptor*). Si trattava di un cancelliere permanente, impegnato esclusivamente nella stesura di protocolli e nella redazione di atti giudiziari. Questo notaio era pubblico, anche se operava solo all'interno delle procedure giudiziarie, il che rendeva il suo ruolo e la sua funzione chiaramente diversi da altri tipi di notai, altrimenti impiegati dalla burocrazia ecclesiastica in questioni extragiudiziali.

Ciò implicava anche che, dopo un certo periodo, la quantità crescente di atti giudiziari non avrebbe più potuto essere conservata a corte, ma sarebbe stata destinata ad essere depositata in modo sicuro altrove, perché la funzione del tribunale non consisteva nel tenere traccia degli eventi storici della corte. L'aumento del numero dei documenti dei tribunali ha fatto seguito alla professionalizzazione dei tribunali, dei giudici e della burocrazia giudiziaria che andava costantemente avanti (Milotić 2020, 183–210).

L'intero sistema di appellazione e di procedura d'appello era inimmaginabile senza registrazioni scritte della procedura istantanea inferiore, cioè senza notai in tribunale (come cancellieri). Il concetto di base dei protocolli giudiziari richiedeva la tenuta di registri. La Chiesa, in particolare lo Stato Pontificio, era il centro della procedura giudiziaria secondo il diritto romano-canonico. Verso la metà del XVI secolo (tre secoli dopo che la procedura aveva ricevuto la forma definitiva), il materiale dei tribunali ecclesiastici era notevolmente aumentato. Tutti gli altri tribunali, soprattutto nell'Occidente cattolico, ne rispecchiarono le pratiche, compresi i registri e la necessità di una cauta tenuta della documentazione.

Nella burocrazia ecclesiastica si possono rintracciare diversi tipi di notai: (1) i notai laici impiegati dalla Chiesa, che erano poi gli impiegati della Chiesa; (2) gli ecclesiastici che svolgevano funzioni notarili all'interno della gerarchia ecclesiastica – *notarii, protonotarii, vice-notarii*, ecc. Né i notai laici impiegati dalla Chiesa, né i *notarii, protonotarii, vice-notarii* stessi potevano produrre un atto pubblico della Chiesa. Erano autorizzati a produrre documenti, a registrarli nel registro (*bastardelli, imbreviatura*), ma il loro lavoro era solo di natura preparatoria (Milotić 2018, 408.). Ciononostante, si richiedeva la tenuta dei registri. Questo concetto era più vivo nello Stato Pontificio, inoltre fu ampiamente adottato nelle città-stato dell'Italia del tempo, ma anche in contesti territoriali molto più ampi (Pittella 2019, 10–12).

5. Conclusioni

A un certo punto del XVI secolo la raffinata attività dei notai (soprattutto in Italia), la loro quantità e il volume della loro produzione di ogni tipo di documenti, oltre al coinvolgimento di tutti i tipi di documenti notarili nell'amministrazione, nelle procedure giudiziarie e negli affari dello Stato Pontificio raggiunsero un punto critico. Deve aver raggiunto proporzioni tali che il Romano Pontefice Sisto V sentì chiaramente che, in tali circostanze, l'intero sistema sarebbe stato obsoleto e considerevolmente disfunzionale senza una registrazione affidabile sotto gli auspici

delle autorità pubbliche e senza una rigorosa standardizzazione delle procedure amministrative che considerano la registrazione. L'idea del Pontefice romano non era di per sé nuova, poiché altre città, come Firenze, la conoscevano e la applicavano già, anche se solo all'interno della città. Allo stesso tempo, era una novità assoluta che il Pontefice romano insistesse affinché ciò fosse sistematicamente e ovunque introdotto in un'area più ampia di un certo Stato e che non ci fosse alcun luogo con la produzione di documenti che non avesse un'attività di registrazione organizzata sotto gli auspici pubblici. Sembra che l'intero contesto legato alla produzione dei notai e la stretta connessione tra il loro lavoro e le procedure giudiziarie e l'amministrazione in quel momento richiedessero essenzialmente la conservazione dei documenti.

L'importanza della Costituzione e il suo valore non furono mai apprezzati solo come atto legislativo (cioè atto giuridico) di un singolo territorio, ma piuttosto nella prospettiva di un sistema archivistico e di un nuovo paradigma archivistico inventato e progettato, e quindi introdotto dal Romano Pontefice Sisto V, e attuato con il forte impegno del cardinale Caetani. La riforma Sistina degli archivi dovrebbe essere valutata innanzitutto come un approccio utilitaristico e in un senso molto più ampio – come solo un atto nell'ampio ventaglio di riforme che Sisto V fece nel campo dell'amministrazione dei suoi Stati.

Anche prima della Costituzione le città italiane ne erano pienamente consapevoli, ma nonostante i molti tentativi (alcuni dei quali molto sofisticati), nessuno è riuscito a istituire un sistema sostenibile di tenuta dei registri – uniforme, con procedure e routine standardizzate, con nessuna deviazione e, soprattutto, che andasse oltre i confini di una singola città o comune. Questo fu il motivo e la ragione per cui il Papa introdusse l'obbligo di istituire archivi generali e pubblici (*archivia generalia et publica*) in tutte le città dello Stato Pontificio, vale a dire per la creazione di una rete di archivi pubblici ovunque nello Stato Pontificio.

La riforma Sistina ha risolto il problema di un ampio spettro di redattori di documenti sostanzialmente diversi, le cui diversità hanno fortemente influenzato la tenuta dei registri in modo negativo. Sebbene all'inizio fosse rivolta esclusivamente allo Stato Pontificio, la Costituzione aveva nella sua formulazione un elemento intrinseco di universalismo perché prescriveva che ovunque sul territorio fossero istituiti archivi pubblici o generali. La Costituzione promosse l'idea di rete (o di sistema) e abbandonò fortemente le improvvisazioni solitamente associate ai singoli archivi cittadini, cioè di quelli auto progettati da un certo comune. La riforma Sistina fu in realtà una riorganizzazione di vasta portata della tenuta dei registri. La realtà della fondazione degli archivi pubblici locali nei piccoli centri fu leggermente diversa dall'entusiastica formulazione giuridica della Costituzione, perché ci volle del tempo e i fondatori dovettero superare notevoli difficoltà.

Il modello archivistico sistino è lodato per il suo successo pratico (sebbene sia stato raggiunto con molto ritardo e difficoltà), per la sua longevità e attualità concettuale dopo molti secoli, e perché ha sostituito un vecchio sistema (conservatore) caratterizzato da forti particolarismi medievali. Attraverso le sue norme, e

successivamente attraverso la sua attuazione, stimolò l'unificazione e la standardizzazione oltre i confini dei diversi comuni, territori, mentalità e costumi medievali strettamente applicati. La Costituzione rispecchia l'universalismo essenziale della Chiesa, della sua concezione, del suo funzionamento e della sua amministrazione. In questo modo la Costituzione rompe con tutti i contesti indicati in questo documento che hanno influenzato negativamente la tenuta dei registri in Occidente e che né i romani, né i medievali sono riusciti a superare.

Riferimenti bibliografici

- Amelotti, Mario**, in **Giorgio Costamagna**. 1975. *Alle origini del notariato italiano*. Roma: Consiglio nazionale del notariato.
- Berengo, Marino**. 1976-1977. Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo. *Fonti medievali e problematica storiografica* 1-2:149-172.
- Biscione, Giuseppe**. 1994. *Il Pubblico generale archivio di Firenze: Istituzione e organizzazione*. In: C. Lamioni, ed. *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna: Atti delle Giornate di Studio Dedicato a Giuseppe Pansini*, 806-861. Roma: *Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi*.
- Brundage, James**. 2008. *The Medieval Origins of the legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts*. Chicago: Chicago University Press.
- Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum**. 1865. Vol. 9. Augusta Taurinorum: Sebastiano Franco et filii
- Costamagna, Giorgio**. 1990. *La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova*, *Archivio per la Storia* 3, nr. 1:7-20.
- Cowie Brown, James**. 1936. *The Origin and the early History of the Office of Notary*. Edinburgh: W. Green & Son.
- Duca, S., e S. A. S. Familia, ed.** 1966. *Enchiridion archivorum ecclesiasticorum: documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies*. Città di Vaticano: Archivio segreto Vaticano.
- Friedrich, Markus**. 2011. Notarial Archives in the Papal States. Central control and local histories of record-keeping in Early Modern Italy. *Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* 123, nr. 2: 443-464.
- Giorgi, Andrea**, in **Stefano Moscadelli**. 2012. Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto. In: Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli, ed. *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna: Atti del convegno di studi (Siena 15-17 settembre 2008)*. Roma: *Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi*.
- Gouron, André**. 2000. *Testis unus testis nullus dans la doctrine juridique der XIIe siècle*. *Mediaevalia Lovanensia* 1, nr. 24:83-93.
- Grisar, Josef**. 1964. Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts. *Mélanges Eugène Tisserant*. Vol. 4, *Archives vaticanes: Histoire ecclésiastique*, 251-300. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Hunyadi, Zsolt**. 2003. Administering the law: Hungary's loca credibilia. In: Martyn Rady, ed. *Custom and law in central Europe*, 25-35. Cambridge: Centre for European Legal Studies.
- Meyer, Andreas**. 2000. Felix et inclitus notarius: Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert. *Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom* 92. Tübingen: Niemeyer.
- Milotić, Ivan**. 2018. Historical Uniformity and Diversity of Notaries in the Shadow of Their Modern Transformation. In: Alan Uzelač e Cornelius H. Van Rhee, ed. *Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity*, 401-414. Cham: Intersentia.
- Milotić, Ivan**. 2020. Profesionalizacija sudaca i njihove kvalitete za ius dicere u rimsko-kanonskom procesu [Professionalizzazione dei giudici e loro qualità per lo ius dicere nella procedura canonica romana]. *Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu [Annuario della Facoltà di Giurisprudenza di Sarajevo]* 63:183-210.
- Nörr, Knut Wolfgang**. 2012. *Romanisch-kanonisches Prozessrecht: Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*. Heidelberg: Springer.
- Nussdorfer, Laurie**. 2009. *Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Nussdorfer, Laurie**. 2016. Roman Notarial Records between Market and State. *Past and Present* 230 (Supplement), nr. 11:71-89. <https://doi.org/10.1093/pastj/gtw028>

- Pittella, Raffaele.** 2019. 1588: Un annus archivisticus: Carte e notai al tempo di Sisto V. *Giornale di storia*, nr. 31:1–12.
- Santifaller, Leo, e Harlad Zimmermann, ed.** 1976. *Liber diurnus*, Reihe Päpste und Papsttum, Bd. 10, Stuttgart: Anton Hiersemann.
- Saradi, Heleni G.** 1999. *Notai e documenti Greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo*. Vol. 1, *Il sistema notarile bizantino*. Milano: Giuffrè.
- Steinhoff, Mark Wayne.** 1976. Origins and development of the notariate at Ravenna (sixth through thirteenth centuries). Doctoral dissertation. Università di New York.
- Tamba, Giorgio.** 1998. *Una corporazione per il potere: Il notariato a Bologna in età comunale*. Bologna: CLUEB.
- Verdi, Orietta.** 2005. "Hic est liber sive prothocolum": I protocolli del Collegio dei Trenta Notai Capitolini. *Roma moderna e contemporanea* 13, nr. 2–3:427–468.
- Wolf, Armin.** 1976. Das öffentliche Notariat. In: Helmut Coing, ed. *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte 1: Mittelalter (1100–1500)*, 505–514. München: G. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.